

Promemoria n. 10

Manifestazioni culturali, sportive e festive

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente edizione la numerazione della parte introduttiva "Scopo del promemoria", la suddivisione del capitolo "Assoggettamento all'IVA; inizio e fine" e lo spostamento del capitolo "Deduzione dell'imposta precedente" hanno reso necessaria una presentazione leggermente diversa. I singoli capitoli non corrispondono a quelli del promemoria edito del 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile
cifra	cifra nella presente pubblicazione
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008, i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
ORC	Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie	Pagina
1. Scopo del promemoria	7
2. Assoggettamento all'IVA	7
2.1 Principi	7
2.2 Eccezioni all'assoggettamento	8
2.3 Soggetto fiscale	9
2.3.1 Entità organizzatrice costituita unicamente per la manifestazione	9
2.3.2 Entità organizzatrice esistente	9
2.4 Inizio dell'assoggettamento	10
2.5 Fine dell'assoggettamento	10
3. Opzione per l'assoggettamento volontario e opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA	12
3.1 Presupposti per l'opzione	12
3.1.1 Per entità organizzatrici non assoggettate	12
3.1.2 Per entità organizzatrici assoggettate	13
3.2 Operazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione è possibile optare	13
3.3 Inizio ed effetti dell'opzione	14
3.4 Fine dell'opzione	14
4. Aliquote d'imposta	15
4.1 Aliquota ridotta	15
4.2 Aliquota speciale per il settore alberghiero	15
4.3 Aliquota normale	16
5. Cifre d'affari realizzate in occasione di manifestazioni	16
5.1 Biglietti d'ingresso	18
5.1.1 Biglietti d'ingresso a una manifestazione culturale	18
5.1.2 Biglietti d'ingresso a una manifestazione sportiva	20
5.1.3 Organizzazioni di vendita dei biglietti d'ingresso	21
5.2 Tasse d'iscrizione	22
5.2.1 Tasse d'iscrizione a una manifestazione culturale	22
5.2.2 Tasse d'iscrizione a una manifestazione sportiva	22
5.3 Sponsorizzazioni, doni	24
5.3.1 Sponsorizzazioni	24
5.3.2 Doni	25
5.3.3 Contributi ricevuti o versati da organizzazioni di utilità pubblica	26
5.4 Prestazioni della ristorazione e dell'alloggio	26
5.4.1 Prestazioni della ristorazione e dei bar	26
5.4.2 Vendita di prodotti da asporto presso gli stand	27
5.4.3 Ristorazione del personale	28
5.4.4 Ristorazione e alloggio di ospiti ufficiali	28
5.4.5 Alloggio	29
5.5 Vendita di beni di ogni genere (ad eccezione di prodotti commestibili e bevande)	29
5.6 Combinazione di prestazioni	30
5.7 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	30
5.8 Lotteria, lotto, tombola e altri giochi d'azzardo	31
5.9 Locazione di superfici per stand	32

		6
5.9.1	Locazione di superfici per stand all'aperto	32
5.9.2	Locazione di superfici per stand in impianti sportivi	32
6.	Deduzione dell'imposta precedente	33
6.1	Diritto alla deduzione dell'imposta precedente	33
6.2	Forma e contenuto delle fatture	33
6.3	Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente	35
6.4	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente	35
7.	Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	36
7.1	Assoggettamento	36
7.2	Prestazioni di servizi pubblicitarie e cessione di diritti	37
7.3	Diritti d'organizzazione versati alle associazioni (federazioni) sportive	37
8.	Aliquote forfettarie	38
8.1	In generale.	38
8.2	Applicazione del metodo delle aliquote forfettarie	39
8.3	Aliquote forfettarie per attività	39
9.	Contabilità.	40
9.1	Tenuta dei libri contabili	40
9.2	Operazioni di compensazione.	40
9.3	Conservazione dei libri contabili e dei giustificativi	40
9.4	Rendiconti d'imposta	41
10.	Responsabilità civile e penale	41
Allegato I:	Esempio di operazione di compensazione (☞ cifra 9.2)	43
Allegato II:	Esempio di calcolo dell'imposta sulla cifra d'affari con riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo la cifra 6.4	45

Valevole fino al 31 dicembre 2009

1. Scopo del promemoria

Il presente promemoria è destinato alle entità organizzatrici di ogni tipo di manifestazione, per esempio feste di ginnastica e di lotta svizzera, gite popolari, feste di giubileo e di associazioni, feste campestri o feste di paese, giornate musicali o cinematografiche, concerti, festival ed esposizioni. Esso informa in merito alle condizioni per l'assoggettamento all'IVA e indica il trattamento fiscale applicabile alle operazioni realizzate in occasione di tali manifestazioni.

I riepiloghi 5a e 5b alla cifra 5 contengono, da un lato, esempi di operazioni imponibili che possono generare l'assoggettamento e, dall'altro, esempi di operazioni non imponibili che non devono essere prese in considerazione al momento dell'esame dell'assoggettamento.

- ☞ Ulteriori informazioni riguardo alle manifestazioni organizzate da istituzioni di utilità pubblica come ad esempio i bazar e i mercatini dell'usato e simili sono contenute nell'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".
- ☞ Ulteriori informazioni riguardo alle manifestazioni a carattere scientifico o istruttivo, come ad esempio conferenze, simposi o congressi sono contenute nell'opuscolo "Istruzione e ricerca".

2. Assoggettamento all'IVA

2.1 Principi

L'entità organizzatrice di una manifestazione, anche senza fine di lucro, è di principio assoggettata all'IVA se la cifra d'affari totale (entrate lorde, IVA compresa) realizzata dalla manifestazione con forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero nonché con il consumo proprio supera complessivamente 75 000 franchi. La cifra d'affari determinante comprende pure le prestazioni in contropartita provenienti da operazioni di compensazione e dall'accettazione di beni in pagamento. La cifra d'affari totale comprende la totalità delle entrate conseguite e non unicamente l'utile realizzato con la manifestazione.

Fatte salve le disposizioni della cifra 2.2, la forma giuridica (p. es. associazione, società anonima, società semplice, persona fisica), non è rilevante per la determinazione dell'assoggettamento.

Nell'ambito della cultura e dello sport, il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il prestatore esercita la sua attività, vale a dire il luogo in cui si svolge effettivamente la manifestazione. Di conseguenza, l'entità organizzatrice con sede all'estero può essere assoggettata per le prestazioni effettuate nell'ambito di una manifestazione culturale o sportiva svolta sul territorio svizzero, nella misura in cui adempie le condizioni per l'assoggettamento.

- ☞ Per ulteriori informazioni riguardo all'assoggettamento e all'imposizione in caso di ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero vedi la cifra 7.

2.2

Eccezioni all'assoggettamento

- Le società sportive gestite a titolo onorifico che non perseguono uno scopo lucrativo nonché le istituzioni di utilità pubblica non sono assoggettate all'imposta, se la loro cifra d'affari annua non supera i 150 000 franchi.
 - Per una società sportiva l'ammontare limite di 150 000 franchi di cifra d'affari vale se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) si tratta di una persona giuridica con la forma giuridica di un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. CC; non rientrano in questa categoria le società anonime, le cooperative ecc;
 - b) la direzione dell'associazione spetta a persone che non sono impiegate dell'associazione né remunerate per la loro attività; non vale remunerazione il compenso delle spese sostenute per far fronte ai compiti dell'associazione;
 - c) non sono perseguiti sistematicamente scopi di lucro; l'utile eventualmente realizzato dev'essere destinato a finanziare altre attività dell'associazione.
 - Per un'organizzazione/istituzione di utilità pubblica l'ammontare limite di 150 000 franchi di cifra d'affari vale se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:¹
 - a) si tratta di una persona giuridica (p. es. fondazione, associazione, società anonima) che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
 - b) i suoi mezzi sono destinati irrevocabilmente a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
 - c) essa esercita un'attività di interesse generale; e
 - d) essa esercita tale attività in modo disinteressato.

¹ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

Nella misura in cui esiste un'attestazione dell'amministrazione fiscale cantonale per l'imposta federale diretta, indicante che l'organizzazione è integralmente esonerata dall'imposta federale diretta per effetto d'utilità pubblica, si è in presenza di utilità pubblica anche ai fini dell'IVA.

- Per un'entità organizzatrice che realizza una cifra d'affari annua imponibile non superiore a 250 000 franchi, l'assoggettamento subentra solo quando il saldo d'imposta dovuto dopo deduzione dell'imposta precedente è superiore a 4000 franchi (☞ opuscolo "Assoggettamento all'IVA").

2.3

Soggetto fiscale

2.3.1

Entità organizzatrice costituita unicamente per la manifestazione

Di regola, l'organizzazione e la realizzazione di una manifestazione sono affidate a un'entità **giuridica autonoma e indipendente costituita unicamente per la manifestazione** e che ha un proprio budget. Si tratta per esempio di una società semplice costituita sotto forma di un comitato d'organizzazione composto, tra l'altro, di membri dei comitati di direzione delle diverse associazioni partecipanti. L'assoggettamento di una simile entità giuridica va esaminato indipendentemente dalle altre cifre d'affari conseguite dalle singole associazioni presenti nel comitato di organizzazione, vale a dire ci si deve riferire unicamente alle operazioni che essa realizza in suo nome in occasione della manifestazione. Per l'esame dell'assoggettamento di un tale comitato d'organizzazione entra in considerazione il limite di cifra d'affari di 150 000 franchi (☞ cifra 2.2).

Le cifre d'affari realizzate all'infuori della manifestazione dalle associazioni o dalle imprese rappresentate nel comitato d'organizzazione non sono prese in considerazione per stabilire l'assoggettamento della manifestazione stessa. Quando hanno un legame con la manifestazione, queste cifre d'affari sono considerate realizzate dalle associazioni o imprese soltanto se risulta chiaramente dai documenti (p. es. contratti, fatture) che le associazioni o imprese agiscono in proprio nome e per proprio conto, che esse sono prestatrici nei confronti di terzi e che tali cifre d'affari sono registrate nella loro contabilità.



Se queste condizioni non sono adempite cumulativamente, le cifre d'affari sono considerate realizzate dal comitato d'organizzazione.

2.3.2

Entità organizzatrice esistente

Se l'organizzazione e la realizzazione di una manifestazione non sono assunte da un comitato d'organizzazione costituito specialmente per questo scopo (☞ cifra 2.3.1) bensì da un'entità giuridica già esistente, le cifre d'affari conseguite durante la manifestazione vanno attribuite a quest'ultima. Come indizi valgono ad esempio il modo di apparire nei confronti dei terzi, la responsabilità e la ripartizione degli utili o delle perdite.

Se l'entità giuridica esistente non è già contribuente per altre attività, per l'esame del suo assoggettamento vanno prese in considerazione – in caso di una manifestazione che non si ripetete periodicamente – unicamente le cifre d'affari imponibili risultanti da questa manifestazione. In caso di assoggettamento, vanno dichiarate e conteggiate soltanto queste cifre d'affari. Conseguentemente possono venir dedotte solo le imposte precedenti in relazione alla rispettiva manifestazione (☞ cifra 6).

Se il comitato d'organizzazione è già contribuente per altre attività non in relazione alla manifestazione, le cifre d'affari provenienti da quest'ultima vanno aggiunte alle cifre d'affari realizzate con le altre attività.



Si raccomanda di tenere una contabilità separata per la manifestazione.

2.4 Inizio dell'assoggettamento

L'assoggettamento di un'entità organizzatrice (p. es. società semplice) avviene all'inizio dell'attività o al momento dell'incasso dei primi ricavi imponibili (p. es. primi introiti da sponsorizzazione), nella misura in cui è presumibile che la cifra d'affari imponibile totale proveniente dalla manifestazione e l'imposta dovuta (debito fiscale netto) superino gli ammontari limite determinanti per l'assoggettamento (☞ cifre 2.1 e 2.2); il preventivo della manifestazione costituisce un punto di riferimento.

Quando le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio sono adempite, l'entità organizzatrice deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni.

2.5 Fine dell'assoggettamento

2.5.1 Di regola, l'assoggettamento termina con la cessazione dell'attività imponibile, vale a dire al momento in cui l'entità organizzatrice (☞ cifra 2.3.1) ha fatturato tutte le prestazioni effettuate nell'ambito della manifestazione (compresa la vendita dei mezzi d'esercizio) o ha già incassato i relativi importi.

Ciò vale ugualmente per l'entità organizzatrice esistente che non era già contribuente per altre attività non in relazione con la manifestazione (☞ cifra 2.3.2, 2° paragrafo), purché le attività non in relazione con la manifestazione non si estendano al termine della manifestazione stessa e le relative cifre d'affari non superino i limiti determinanti per l'assoggettamento.

Se invece l'entità organizzatrice era già assoggettata prima della manifestazione per altre attività, l'assoggettamento non termina di principio in seguito alla fine della manifestazione, bensì nel momento in cui le condizioni per l'assoggettamento non sono più adempite.



In caso di fine assoggettamento, è eventualmente dovuta l'imposta sul consumo proprio in seguito alla modifica d'utilizzazione (☞ opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione").

2.5.2

L'entità organizzatrice deve annunciare immediatamente per scritto all'AFC la fine del suo assoggettamento e stabilire con essa la data esatta della sua radiazione dal registro dei contribuenti IVA.

Tuttavia, se lo stesso contribuente (soggetto fiscale) organizza, ad esempio, due o tre anni dopo la manifestazione, un'altra manifestazione che adempie le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio, non viene effettuata alcuna radiazione. L'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA è mantenuta, nella misura in cui nel lasso di tempo che intercorre fra le manifestazioni sono realizzate regolarmente (p. es. una volta all'anno) entrate imponibili.

Esempio 1

Il comitato d'organizzazione del JazzOpenAir organizza nel 2004 il Festival Jazz a Chiggiogna e nel 2006 lo Street-Jazz Festival ad Acquarossa. Il comitato JazzOpenAir sarà sciolto nel 2008 in seguito alla cessazione dell'attività. L'esempio seguente prende in considerazione unicamente le cifre d'affari imponibili.

<i>Entrate conseguite:</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
<i><u>Festival Jazz:</u></i>					
<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>160'000</i>	<i>80'000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ristorazione</i>	<i>-</i>	<i>90'000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i><u>Street-Jazz Festival:</u></i>					
<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40'000</i>	<i>140'000</i>	<i>20'000</i>
<i>Ristorazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>130'000</i>	<i>-</i>
<i>Totale</i>	<i>160'000</i>	<i>170'000</i>	<i>40'000</i>	<i>270'000</i>	<i>20'000</i>

L'assoggettamento del comitato JazzOpenAir inizia nel 2003, ossia nel momento in cui esso realizza le prime entrate. Benché nessuna manifestazione abbia luogo nel 2005, alcune entrate vengono realizzate durante quell'anno (sponsorizzazioni). Per questo motivo il comitato è radiato dal registro dei contribuenti IVA nel 2007, nel momento in cui avvengono le ultime entrate (incassi debitori) e uscite (versamenti a creditori). Poiché il comitato non riceve alcun nuovo mandato per la realizzazione di manifestazioni e non intende svolgere altre attività imponibili, la radiazione non ha luogo soltanto nel momento dello scioglimento del comitato JazzOpenAir nel 2008.

Se una manifestazione è organizzata regolarmente, ma da diverse entità organizzatrici distinte, l'assoggettamento di ogni entità organizzatrice è determinato singolarmente.

Esempio 2

I campionati svizzeri di ginnastica artistica hanno luogo ogni anno. Nel 2006 essi sono organizzati dal Club GymnArt di Locarno e nel 2007 dall'Associazione di Ginnastica Artistica di Lugano. Le due entità organizzatrici sono considerate comitati d'organizzazione indipendenti (☞ cifra 2.3). Gli unici ricavi realizzati durante questi campionati provengono dalle sponsorizzazioni (non sono prelevate né entrate dagli spettatori né tasse d'iscrizione dai ginnasti).

I ricavi da sponsorizzazioni ammontano, per ogni singola manifestazione, a 160 000 franchi. Ambedue le entità organizzatrici adempiono le condizioni per l'assoggettamento. Di conseguenza, alle due entità organizzatrici viene attribuito un N.IVA separato non trasferibile. Anche l'eventuale fine dell'assoggettamento è esaminata individualmente per ogni entità.

3. Opzione per l'assoggettamento volontario e opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'opzione per l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA) e/o l'opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA giusta l'articolo 18 LIVA (art. 26 LIVA).

L'autorizzazione a un'opzione presuppone che il contribuente adempia i suoi obblighi, in particolare per quanto riguarda il tempestivo inoltro dei rendiconti IVA, il pagamento dell'IVA dovuta e la tenuta dei libri contabili.



Sia la richiesta **scritta** per l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA) sia quella per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 LIVA) vanno inoltrate all'AFC **prima dell'inizio della manifestazione**.

3.1 Presupposti per l'opzione

3.1.1 Per entità organizzatrici non assoggettate

L'entità organizzatrice della manifestazione che non adempie i presupposti per l'assoggettamento obbligatorio può richiedere l'assoggettamento volontario, a condizione che realizzi o preveda di realizzare una cifra d'affari superiore a 40 000 franchi conseguita con:

- forniture e prestazioni di servizi imponibili effettuate **a contribuenti IVA** sul territorio svizzero; oppure
- operazioni escluse dall'IVA per le quali l'opzione è ammessa (☞ esempi alla cifra 3.2).

Se la richiesta di opzione è fatta sulla base di un budget, l'AFC può richiedere documenti supplementari, come ad esempio contratti firmati.

3.1.2 Per entità organizzatrici assoggettate

Se l'entità organizzatrice della manifestazione adempie i presupposti per l'assoggettamento obbligatorio può optare per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (☞ esempi alla cifra 3.2), indipendentemente dal volume della cifra d'affari realizzata con tali operazioni.

3.2 Operazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione è possibile optare

Il presente promemoria tratta unicamente le operazioni escluse dall'IVA che più frequentemente si riscontrano in occasione dello svolgimento di una manifestazione. Trattasi per esempio di:

- a. controprestazioni richieste per assistere a manifestazioni culturali, per esempio biglietti d'ingresso a manifestazioni teatrali o musicali (art. 18 n. 14 LIVA; cifra 5.1.1);
- b. controprestazioni richieste nell'ambito di manifestazioni sportive, per esempio biglietti d'ingresso (art. 18 n. 15 LIVA; cifra 5.1.2) come pure controprestazioni richieste per la partecipazione a manifestazioni sportive, per esempio tasse d'iscrizione e prestazioni accessorie incluse (art. 18 n. 15 LIVA; cifra 5.2.2);
- c. operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro (art. 18 n. 23 LIVA; cifra 5.8);
- d. contributi stabiliti in conformità degli statuti, versati dai membri di istituzioni senza scopo lucrativo in particolare per l'organizzazione della manifestazione (art. 18 n. 13 LIVA);
- e. introiti realizzati con la semplice locazione di superfici per stand all'aperto o all'interno di impianti sportivi (☞ cifra 5.9).²

L'opzione per l'imposizione delle operazioni secondo le summenzionate **lettere a-d** può essere autorizzata indipendentemente dal fatto che siano eseguite a destinatari contribuenti IVA o a destinatari non contribuenti IVA. L'opzione vale per la totalità delle operazioni di un numero dell'articolo 18 LIVA che l'entità organizzatrice realizza. Per l'aliquota d'imposta applicabile in caso di opzione vedi la cifra 4. Il modulo per la richiesta d'opzione, inviato dall'AFC con il questionario per la determinazione dell'assoggettamento, è disponibile anche sul sito internet dell'AFC.

L'opzione per l'imposizione (all'aliquota normale) delle operazioni secondo la **lettera e** è possibile, a condizione che le superfici per stand siano affittate a de-

² Precisazione della prassi

stinatari contribuenti. L'entità organizzatrice della manifestazione che intende optare per tali operazioni inoltra, al più tardi prima dell'inizio della manifestazione, una richiesta all'AFC (modulo n. 760; disponibile sul sito internet dell'AFC). Nello stesso vanno indicati i nomi di tutti i locatari contribuenti.

L'entità organizzatrice che affitta superfici per stand sia a locatari contribuenti (locazione imponibile a seguito dell'opzione) sia a locatari non contribuenti (locazione esclusa dall'IVA secondo l'art. 18 LIVA) può, invece di ridurre la deduzione dell'imposta precedente, imporre all'aliquota normale tutti i ricavi di locazione. Nel modulo n. 760 indicherà, al posto del nome di tutti i locatari, la nota "Diversi". Se applica questa semplificazione, essa non può menzionare l'imposta nelle fatture indirizzate ai locatari non assoggettati.

3.3 Inizio ed effetti dell'opzione

L'opzione per l'imposizione di un'operazione secondo l'articolo 18 LIVA vale per tutta la durata della manifestazione. Essa ha di conseguenza inizio con l'avvio dell'attività, ossia al momento dei primi incassi, del primo mandato, della prima ordinazione, della prima fornitura o prestazione di servizi.

L'assoggettamento volontario originato dall'opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA implica l'imposizione obbligatoria di tutte le altre cifre d'affari imponibili realizzate durante la manifestazione.

Chi ha optato per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA deve imporle e ha diritto a dedurre l'imposta precedente che grava gli acquisti di beni e prestazioni che servono a realizzare le cifre d'affari per la cui imposizione ha optato. La deduzione dell'imposta precedente va tuttavia ridotta proporzionalmente in caso di ottenimento di sussidi o di doni senza prestazioni in contropartita oppure quando i beni e le prestazioni di servizi ottenuti servono anche alla realizzazione di cifre d'affari con operazioni escluse dall'IVA per la cui imposizione non si è optato (☞ cifra 6.4 e allegato II).



Il contribuente che opta per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 LIVA) non è autorizzato ad allestire i suoi rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie.

L'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta relativa a prestazioni realizzate con destinatari con sede all'estero non è ammessa.

L'AFC può subordinare l'autorizzazione all'opzione alla prestazione di garanzie.

3.4 Fine dell'opzione

L'opzione per l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA) e/o l'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA (art. 26 LIVA) autorizzate per una manifestazione terminano alla fine di quest'ultima, ossia al momento in cui tutte le

prestazioni effettuate nell'ambito di una manifestazione sono fatturate o incassate.

Se una manifestazione si svolge regolarmente (p. es. ogni due o tre anni) e se le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio continuano a sussistere, l'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta va mantenuta per almeno **cinque** anni. Allo scadere di questo termine, il contribuente può rinunciare interamente o parzialmente all'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA per le quali aveva in precedenza optato. La richiesta di revoca, rispettivamente una nuova richiesta d'opzione limitata a certe operazioni, va inoltrata, per il 31 dicembre di ogni anno, per **scritto** all'AFC, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno seguente.³



Alla fine dell'opzione è dovuta all'occorrenza l'imposta sul consumo proprio in seguito alla modifica d'utilizzazione dei beni (☞ opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione").

4. Aliquote d'imposta

4.1 Aliquota ridotta

Le prestazioni imponibili all'aliquota ridotta risultano dall'articolo 36 capoverso 1 LIVA.

Sono imponibili all'aliquota ridotta ad esempio:

- le forniture e il consumo proprio di **prodotti commestibili e bevande (eccettuate le bevande alcoliche)** che non sono offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione (☞ cifra 5.4.2);
- le forniture e il consumo proprio di **giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario** (☞ cifra 5.5.2);
- le operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 numeri 14-16 LIVA (ricavi provenienti da prestazioni di servizi culturali, da manifestazioni sportive ecc.; ☞ cifre 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.2) per la cui imposizione l'entità organizzatrice ha optato (☞ cifra 3).

4.2 Aliquota speciale per il settore alberghiero


I ricavi provenienti da prestazioni del settore alberghiero sono imponibili all'aliquota speciale (art. 36 cpv. 2 LIVA). Rientrano in questa disposizione il pernottamento con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

³ Precisazione della prassi

4.3 Aliquota normale

Per tutte le altre operazioni imponibili non menzionate nell'articolo 36 capoversi 1 e 2 è di principio applicabile l'aliquota normale (art. 36 cpv. 3 LIVA).

5. Cifre d'affari realizzate in occasione di manifestazioni



5b

**Panoramica delle operazioni escluse dall'IVA
e delle operazioni non imponibili**
(lista non esaustiva)

Operazioni escluse dall'IVA
(art. 18 LIVA) per la cui
imposizione è possibile
optare (☞ cifra 3.2):

Operazioni non imponibili

Entrate a manifestazioni culturali o
sportive (p. es. biglietti d'ingresso a teatro
o incontri sportivi, entrate a capannoni e
tende con divertimenti)
☞ cifre 5.1.1 e 5.1.2

Tasse d'iscrizione a manifestazioni
sportive
☞ cifra 5.2.2

Lotterie, scommesse, tombola e altri
giochi d'azzardo
☞ cifra 5.8

Locazione di superfici per stand situati
all'interno di impianti sportivi
☞ cifra 5.9.2

Contributi stabiliti in conformità degli
statuti (versati dai membri alla loro
associazione o società cooperativa)
☞ cifra 3.2

Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici
senza prestazione in contropartita da
parte del beneficiario
☞ cifra 5.7

Doni, lasciti, legati e simili versati da
privati, istituzioni o imprese, senza
prestazione in contropartita da parte del
beneficiario
☞ cifre 5.3.2 e 5.3.3

5.1

5.1.1

Biglietti d'ingresso

Biglietti d'ingresso a una manifestazione culturale

Secondo l'articolo 18 numero 14 LIVA le prestazioni di servizi culturali sono escluse dall'IVA nella misura in cui sono fornite direttamente al pubblico e viene richiesta una determinata controprestazione. Le tre condizioni seguenti vanno cumulativamente adempite:

- a) la prestazione eseguita allo spettatore è culturale ai sensi della LIVA (non ha quindi p. es. carattere pubblicitario);
- b) la prestazione culturale è eseguita direttamente allo spettatore;
- c) la controprestazione copre unicamente la prestazione culturale.

È considerata manifestazione culturale ogni manifestazione accessibile al pubblico il cui contenuto ha carattere culturale, artistico, ricreativo o di svago; il luogo dove si svolge la manifestazione non è rilevante (p.es. in una sala o all'aperto).



Le manifestazioni a carattere pubblicitario, quali ad esempio le presentazioni di prodotti dell'entità organizzatrice della manifestazione e le esposizioni commerciali o industriali, non sono considerate manifestazioni culturali ai sensi della LIVA. Gli importi pagati dagli spettatori o dai visitatori di tali manifestazioni o esposizioni sono imponibili all'aliquota normale.

Si considerano prestazioni di servizi culturali, in particolare:

- le rappresentazioni teatrali, liriche, musicali, coreografiche, i concerti e le proiezioni cinematografiche;
- gli spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori quali ad esempio illusionisti, maghi, prestigiatori, contorsionisti, mangiafuoco, mangiatori di spade e giocolieri;
- le installazioni e gli altri giochi di abilità mobili gestiti da un baracconista, quali gallerie degli orrori, giostre, montagne russe, ruote giganti, autoscontri, ottovolanti, case degli specchi, simulatori di volo, tiro a segno, lancio al bersaglio e lancio degli anelli.

L'esclusione dall'IVA concerne due generi di cifre d'affari: da una parte, l'importo pagato dallo spettatore per assistere alla manifestazione o allo spettacolo (p. es. biglietto d'ingresso), dall'altra, gli onorari dell'artista esecutore (☞ opuscolo "Cultura", p. es. cachet).

I ricavi provenienti dal trasporto di persone sull'area o fino all'area della manifestazione (circuiti, servizi navetta e di collegamento per ferrovia, bus ecc.) sono imponibili all'aliquota normale.

Se nella controprestazione sono comprese sia prestazioni imponibili (prestazioni della ristorazione, del settore alberghiero, dei trasporti ecc.) sia prestazioni escluse dall'IVA (prezzo d'ingresso a una manifestazione culturale), le stesse vanno fatturate e imposte separatamente (al loro valore effettivo risp. al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente della stessa categoria di acquirenti per la stessa prestazione). A titolo semplificativo, è ammesso fatturare le prestazioni in un importo forfettario alle seguenti condizioni:

- se in base alle registrazioni interne la quota delle prestazioni imponibili non supera il 10% del prezzo del biglietto d'ingresso complessivo, l'intero prezzo del biglietto d'ingresso è escluso dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Le prestazioni imponibili possono essere trattate in modo analogo alle prestazioni (culturali) principali escluse dall'IVA.

Se la controprestazione per la manifestazione culturale è imposta volontariamente (☞ opzione; vedi cifra 3), la controprestazione totale va imposta all'aliquota ridotta. Sui relativi costi sussiste il diritto alla deduzione dell'imposta precedente.⁴

- se la quota delle prestazioni imponibili supera il 10% del prezzo del biglietto d'ingresso complessivo, nessuna parte di controprestazione può più essere ammessa quale prestazione culturale. L'intero prezzo del biglietto d'ingresso è imponibile all'aliquota normale con diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente. **In questo caso, è irrilevante se le entrate sono sottoposte o no volontariamente all'IVA.**⁵



Poiché il destinatario della prestazione contribuente può far valere sui costi di vitto e bevande la deduzione dell'imposta precedente solo in misura del 50% (art. 38 cpv. 5 LIVA), egli è autorizzato a richiedere al prestatore il valore delle relative prestazioni.⁶

Il valore delle quote delle singole prestazioni va documentato con calcolazioni (p. es. documenti interni).

La regolamentazione sopraindicata non è applicabile al servizio-guardaroba, al programma della manifestazione né al servizio d'accompagnamento da parte di una guida. Se sono comprese nel prezzo del biglietto d'ingresso, tali prestazioni

4 Precisazione della prassi

5 Precisazione della prassi

6 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

sono considerate accessorie e seguono quindi lo stesso destino fiscale della prestazione principale, ossia del biglietto d'ingresso. Per contro, se sono fatturate separatamente sono imponibili all'aliquota corrispondente.

☞ Riguardo alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi la cifra 6.4.

5.1.2 **Biglietti d'ingresso a una manifestazione sportiva**

Secondo l'articolo 18 numero 15 LIVA le controprestazioni per assistere a manifestazioni sportive (p. es. biglietti d'ingresso alle partite di calcio, hockey, basket e pallamano, agli incontri di pugilato, ai meeting di atletica e di lotta, ai concorsi ippici, alle gare di sci) sono escluse dall'IVA.

Se nel prezzo del biglietto sono incluse sia prestazioni imponibili (prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero, prestazioni di trasporto, servizio-guardaroba, programma della manifestazione ecc.) sia prestazioni escluse dall'IVA (entrata a una manifestazione sportiva), le prestazioni vanno fatturate e imposte separatamente (al loro valore effettivo risp. al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente della stessa categoria di acquirenti per la stessa prestazione). A titolo semplificativo, è ammesso fatturare le prestazioni in un importo forfetario alle seguenti condizioni:

- a) se in base alle registrazioni interne la quota delle prestazioni imponibili non supera il 10% del prezzo del biglietto d'ingresso complessivo, l'intero prezzo del biglietto d'ingresso è escluso dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Le prestazioni imponibili possono essere trattate in modo analogo alle prestazioni (sportive) principali escluse dall'IVA.

Se la controprestazione per la manifestazione sportiva è imposta volontariamente (☞ opzione; vedi cifra 3), la controprestazione totale va imposta all'aliquota ridotta. Sui relativi costi sussiste il diritto alla deduzione dell'imposta precedente.⁷

- b) se la quota delle prestazioni imponibili supera il 10% del prezzo totale del biglietto d'ingresso complessivo, tutte le prestazioni indipendenti imponibili vanno imposte secondo il loro carattere al prezzo di mercato. I relativi costi legittimano il prestatore alla deduzione dell'imposta precedente. Nelle sue fatture rispettivamente nei suoi biglietti d'ingresso, l'entità organizzatrice non fa di principio alcun riferimento all'IVA.

Se, in caso di una fatturazione forfettaria di prestazioni escluse dall'IVA nell'ambito dello sport e di altre prestazioni indipendenti imponibili, viene fatto riferimento all'IVA (p. es. incl. 7,6% IVA), l'intera controprestazione soggiace all'IVA.



Inoltre, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per i costi relativi alla manifestazione sportiva. Tuttavia, i costi sostenuti per le prestazioni indipendenti imponibili legittimano interamente la deduzione dell'imposta precedente.

Poiché il destinatario della prestazione contribuente può far valere sui costi di vitto e bevande la deduzione dell'imposta precedente solo in misura del 50% (art. 38 cpv. 5 LIVA), egli è autorizzato a richiedere al prestatore il valore delle relative prestazioni.⁸

Il valore delle singole parti delle prestazioni va documentato con calcolazioni (p. es. documenti interni).

Il guardaroba e il programma e la consegna dei programmi della manifestazione sono considerati prestazioni accessorie alla prestazione principale (ingresso) se sono compresi nel prezzo d'ingresso. Se sono messe in conto separatamente, tali prestazioni sono imponibili all'aliquota normale.

☞ Riguardo alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi la cifra 6.4.

5.1.3 Organizzazioni di vendita dei biglietti d'ingresso

La prenotazione e la vendita di biglietti d'ingresso per assistere a manifestazioni culturali e sportive da parte di un'organizzazione terza non sono considerate operazioni per quest'ultima se esiste un rapporto di rappresentanza diretta. In tal caso, solo la commissione di mediazione è imponibile all'aliquota normale.

Affinché sia ammesso un rapporto di rappresentanza diretta vanno adempite tutte le seguenti disposizioni:

- a) il nome del prestatore (entità organizzatrice della manifestazione) deve apparire chiaramente sul biglietto o su un altro documento equivalente;
- b) l'acquirente (spettatore) riceve un documento, ad esempio sotto forma di biglietto d'ingresso, che lo legittima a ottenere direttamente la prestazione pagata in anticipo;

- c) L'organizzazione di vendita rimette all'entità organizzatrice della manifestazione un conteggio scritto sul ricavato della vendita dei biglietti e sulla sua provvigione.

Se l'organizzazione di vendita dei biglietti vende, oltre ai biglietti per conto di terzi, anche biglietti per le proprie manifestazioni, sono comunque applicabili le indicazioni alle cifre 5.1.1 e 5.1.2.

L'entità organizzatrice di una manifestazione che incarica un'organizzazione terza per la vendita dei biglietti d'ingresso deve contabilizzare separatamente l'importo totale proveniente dalla vendita di biglietti come ricavo e l'importo della commissione pagata come costo. La contabilizzazione della sola differenza tra costo e ricavo non è ammessa.

☞ Ulteriori informazioni concernenti la vendita di biglietti d'ingresso da parte di agenzie di viaggi vedi opuscolo "Agenzie di viaggi ed enti turistici".

5.2 Tasse d'iscrizione

5.2.1 Tasse d'iscrizione a una manifestazione culturale

Le tasse d'iscrizione o di partecipazione a una manifestazione culturale (p. es. musicisti o complessi musicali che partecipano a un concorso) sono imponibili all'aliquota normale.

Quando i lasciapassare per una festa, venduti a partecipanti o spettatori, danno diritto sia a prestazioni imponibili (diritto di partecipare, bibite e pasti, alloggio, trasporti ecc.) sia a prestazioni escluse dall'IVA (p. es. entrata alle diverse manifestazioni), queste prestazioni vanno fatturate separatamente. In caso di fatturazione in un importo forfettario è applicabile la regola esposta alla cifra 5.1.1.

5.2.2 Tasse d'iscrizione a una manifestazione sportiva

Le tasse d'iscrizione a una manifestazione sportiva nonché le prestazioni accessorie ad esse direttamente legate, pagate da uno sportivo singolo o da una squadra, sono escluse dall'IVA.

Sono considerati manifestazioni sportive le competizioni, i tornei, le corse e altri campionati sportivi (corsa ciclistica, competizione di nuoto o di sci, torneo di calcio e di lotta, staffetta polisportiva ecc.), come pure le gare di biliardo, di freccette, birilli e bowling e i tornei di scacchi. Sono considerate manifestazioni sportive anche quelle che i partecipanti assolvono a piedi, con lo skateboard, con i pattini a rotelle, in monopattino (trottinette), in bicicletta o a cavallo (anche se non viene stilata nessuna classifica).

Le licenze che danno diritto a partecipare a una competizione sportiva sono parificate alle tasse d'iscrizione.

Si considerano prestazioni accessorie annesse alla tassa d'iscrizione la consegna di beni ai partecipanti prima o dopo la manifestazione (medaglia, premio ricordo, maglietta, coppa, trofeo ecc.), il rifornimento (prima, durante o direttamente dopo la gara), il trasporto di collegamento alla manifestazione sportiva (prima, durante e dopo la manifestazione). Anche il supplemento per l'iscrizione tardiva o sul posto fa parte della controprestazione richiesta per l'iscrizione.

Esempi

Tasse d'iscrizione con prestazioni accessorie ad esse direttamente legate:

- *tassa d'iscrizione a una gara podistica in montagna che comprende il ritorno al piano con la funivia oppure con la funicolare;*
- *tassa d'iscrizione a una corsa ciclistica popolare, che comprende la consegna di una maglietta;*
- *tassa d'iscrizione a una gara di sci di fondo, che comprende il rifornimento;*
- *tassa d'iscrizione a una corsa d'orientamento di diversi giorni, che comprende il vitto e l'alloggio durante la competizione;*
- *tassa d'iscrizione a un concorso di tiro, compresa la messa a disposizione di munizioni;*
- *tassa d'iscrizione a una festa di ginnastica, che comprende l'alloggio e la ristorazione durante la partecipazione attiva del ginnasta (non vale tuttavia per la parte ricreativa della festa, per la cena di gala né per le prestazioni ad accompagnatori non attivi). Il diritto di utilizzare i trasporti pubblici locali costituisce una prestazione accessoria, purché questo diritto sia limitato al trasporto degli sportivi nella zona dove si svolge la manifestazione (aree o installazioni sportive e luogo di pernottamento). Questo criterio è applicabile non soltanto alle feste di ginnastica;*
- *tassa d'iscrizione a una manifestazione sportiva, che comprende una carta giornaliera che dà diritto a una prestazione di trasporto più estesa (p. es. viaggio di andata e ritorno tra il domicilio e la partenza rispettivamente l'arrivo). Anche la carta giornaliera di trasporto vale come prestazione accessoria alla prestazione principale esclusa dall'IVA, purché il prezzo del trasporto sia compreso forfettariamente nella tassa d'iscrizione. Il prezzo del trasporto fatturato separatamente è considerato una controprestazione per una prestazione supplementare imponibile.*

Le prestazioni supplementari che non sono in relazione diretta con la manifestazione sono imponibili all'aliquota d'imposta determinante, indipendentemente dal fatto che siano fatturate separatamente o incluse nella tassa d'iscrizione. Se

sono comprese, il loro valore va determinato e imposto al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

Esempi

Prestazioni supplementari che non hanno un diretto legame con la tassa d'iscrizione e che, di conseguenza, vanno imposte:

- diritto a sconti sui prezzi degli impianti di risalita della regione;
- diritto a un'escursione gratuita in battello;
- diritto a un pasto dopo la competizione (cena di gala)



Le tasse d'iscrizione per **manifestazioni non sportive** nell'ambito di attività di svago e d'avventura (ad es. escursioni in montagna con guide, tornei di videogiochi, flipper e calcetto, partite a carte, raduni di veicoli a motore d'ogni genere) sono imponibili all'aliquota normale.

5.3

Sponsorizzazioni, doni

5.3.1

Sponsorizzazioni

Vi è sponsorizzazione imponibile all'aliquota normale quando l'entità organizzatrice esegue allo sponsor una prestazione in contropartita per il suo sostegno (denaro o altra prestazione valutabile in denaro, p. es. prestazione in natura) sotto forma di una prestazione pubblicitaria, come ad esempio:

- la menzione del nome dello sponsor in un bollettino o programma di una manifestazione o in altri stampati consegnati al pubblico;
- la menzione del nome dello sponsor alla radio, alla televisione o in un annuncio per altoparlante, sulle banderuole o sui vestiti;
- la messa a disposizione di una superficie pubblicitaria (p. es. attorno a un campo di calcio, a una pista di pattinaggio o a un'area di festa, sul tabellone dei risultati e sull'orologio in uno stadio). È irrilevante che i supporti pubblicitari siano fissi o mobili.

Per stabilire se vi è uno scambio di prestazione non è di principio determinante se il valore della prestazione in contropartita corrisponde al valore della prestazione effettuata, rispettivamente se la stessa è effettuata spontaneamente o a seguito di una pretesa giuridica. È irrilevante se lo sponsor avrebbe potuto ottenere, all'occorrenza, la stessa prestazione pubblicitaria a prezzi più vantaggiosi, nonché se due sponsor pagano differenti importi per le medesime prestazioni. Per questo motivo non è possibile pretendere che la parte del pagamento che eccede il valore della prestazione pubblicitaria non formi parte costitutiva della controprestazione.

Se dei contribuenti partecipano allo scambio di prestazioni nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione, vanno allestiti i corrispondenti giustificativi. In caso di sponsorizzazione in natura, il beneficiario della prestazione in natura fattura per la sua prestazione pubblicitaria il prezzo che fatturerebbe a terzi indipendenti della stessa categoria di acquirenti. Ambedue i contraenti, ossia il prestatore e lo sponsorizzato, fatturano la prestazione in natura, rispettivamente la prestazione pubblicitaria (☞ cifra 9.2 e allegato I).

5.3.2 Doni

I doni e i lasciti versati da persone private, da istituzioni o da imprese (sostenitori, donatori, benefattori, mecenati) non sono imponibili, purché il donatore non riceva alcuna prestazione in contropartita (p. es. prestazione pubblicitaria) in cambio del suo apporto (denaro, merce, prestazioni di servizi). Questi ricavi comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 6.4.

Non vi è una prestazione pubblicitaria (prestazione in contropartita), quando nella parte ufficiale di un rapporto d'esercizio o di un rapporto ricerca è indicato solo il nome o la ditta di chi ha erogato il contributo.

La menzione in altre pubblicazioni, ad eccezione dei rapporti d'esercizio o dei rapporti di ricerca, come ad esempio riviste di associazioni, programmi, numeri unici, numeri speciali, titoli di testa o di coda dei film, manifesti, diapositive e altre proiezioni, messaggi trasmessi all'altoparlante, menzione negli elenchi dei donatori, non costituisce una prestazione pubblicitaria, e quindi non vi è sponsorizzazione, se i destinatari della prestazione sono:

- privati che svolgono un'attività indipendente, che sono nominati senza indicazione della loro professione o attività;
- persone con attività dipendenti;
- poteri pubblici e persone giuridiche, corporazioni e istituzioni di diritto pubblico, quando si tratta di una collettività pubblica intesa come un insieme (Cantone, Città, Comune, Chiesa) o di singoli servizi senza attività imprenditoriale (polizia, militare ecc.).

Se, per contro, sono menzionati i nomi di istituzioni o servizi di collettività pubbliche che svolgono attività commerciali (p. es. aziende industriali, quali aziende elettriche e del gas o aziende in regia della Confederazione), i relativi importi sono imponibili all'IVA a titolo di prestazione pubblicitaria.

A titolo semplificativo, le entità organizzatrici che percepiscono doni e/o lasciti possono, invece di ridurre la deduzione dell'imposta precedente, imporre queste entrate all'aliquota normale (☞ cifra 6.4.2).⁹

5.3.3 Contributi ricevuti o versati da organizzazioni di utilità pubblica¹⁰

Non costituisce controprestazione il fatto che le organizzazioni di utilità pubblica (☞ definizione alla cifra 2.2.) che ricevono contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome e/o la ditta di chi ha versato i contributi o utilizzino soltanto il logo o la ditta originale della sua impresa (art. 33a cpv. 1 LIVA).

Non costituisce controprestazione nemmeno il fatto che i beneficiari di contributi versati da un'organizzazione di utilità pubblica menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell'organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, non costituisce controprestazione neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell'organizzazione o di utilizzare soltanto il logo e/o la ditta originale di tale impresa (art. 33a cpv. 2 LIVA).

Questi principi si applicano anche se l'aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro, in particolare per le liberalità in natura.

Si considerano pubblicazioni ai sensi di questa disposizione le pubblicazioni quali i libretti di programma, numeri speciali, i rapporti d'esercizio, di ricerca e di gestione, giornali, riviste, bandiere e manifesti, così come i titoli di testa e di coda dei film e la pubblicazione in internet.

Non si considerano pubblicazioni i messaggi su prodotti propri (pubblicità su tute sportive, pubblicità a bordo pista, riferimenti su veicoli ecc.); in tal caso si verificano sempre prestazioni di sponsorizzazione imponibili.



L'inserimento di link sui portali di aziende commerciali non di utilità pubblica è considerato una prestazione in contropartita imponibile. Vi è parimenti una prestazione in contropartita imponibile, se oltre al nome di chi versa i contributi sono nominati anche i suoi prodotti.

5.4 Prestazioni della ristorazione e dell'alloggio

5.4.1 Prestazioni della ristorazione e dei bar

Le prestazioni della ristorazione e dei bar sono imponibili all'aliquota normale se è data la possibilità di consumo sul posto (tavoli, sedie, panchine, banchi, bar ecc.) o se vi è preparazione e/o servizio presso il cliente. È irrilevante se le infra-

⁹ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

¹⁰ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

strutture per il consumo sul posto sono messe a disposizione dal prestatore della ristorazione o da terzi. Non è neppure rilevante se il cliente usufruisce o no della possibilità di consumo sul posto. Pertanto, le bevande e i generi alimentari serviti in mense, padiglioni di feste, posti all'aperto, buvette ecc. (anche se si tratta di self-service) sono imponibili all'aliquota normale.

☞ Per la vendita di prodotti commestibili e bevande da asporto o da parte di venditori ambulanti vedi cifra 5.4.2.

5.4.2 **Vendita di prodotti da asporto presso gli stand**

La fornitura di generi alimentari e di bibite (escluse le bevande alcoliche imponibili all'aliquota normale) da parte di semplici stand di vendita senza possibilità di consumo sul posto è imponibile all'aliquota ridotta.

Le infrastrutture che servono unicamente alla vendita (p. es. banchi di vendita, mensole per riporre) così come i posti a sedere nelle tribune di un campo sportivo o nell'area di una manifestazione culturale o sportiva non sono considerati infrastrutture per il consumo sul posto, sempreché non vi siano tavoli a disposizione. Lo stesso vale per le vendite realizzate dai venditori ambulanti.

Tuttavia, se sono effettuate, p. es. in uno stadio, dall'entità organizzatrice della manifestazione, tali forniture sono imponibili all'aliquota ridotta unicamente se le condizioni relative alla separazione organizzativa sono adempite (= casse registratrici separate e consegna obbligatoria degli scontrini di cassa ai clienti, incassi registrati separatamente nei libri contabili). In caso contrario è applicabile l'aliquota normale (☞ opuscolo "Albergheria e ristorazione").

A titolo semplificativo, gli organizzatori di determinate manifestazioni (☞ definizione nel successivo paragrafo) possono conteggiare in modo forfettario le loro prestazioni della ristorazione imponibili all'aliquota normale, a condizione che non mettano a disposizione dei loro clienti più di 20 posti seduti o in piedi. Le altre vendite da asporto di prodotti commestibili e bevande sono imponibili all'aliquota ridotta, anche in assenza di misure organizzatrici (incl. la consegna dello scontrino di cassa).

Questo metodo semplificato può essere applicato alle manifestazioni di tutti i generi, nel corso delle quali i visitatori/spettatori si intrattengono solo per breve tempo (di regola durante la pausa) per un rinfresco. Con ciò s'intendono per esempio le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, circensi e musicali, i varietà e altre manifestazioni tipo partite di calcio, di hockey su ghiaccio con un programma delineato quanto a tempo e contenuto (inizio, pause, fine). La semplificazione non può essere applicata alle manifestazioni durante le quali i visitatori possono acquistare prodotti commestibili e bevande per un arco di tempo prolungato, di solito durante l'intera manifestazione (p. es. nel corso di un torneo sportivo, durante i festival cinematografici o musicali).

La regolamentazione forfettaria va applicata nel seguente modo:

Dapprima va determinata (calcolando un supplemento) e imposta la cifra d'affari imponibile all'aliquota normale realizzata con la vendita di bevande alcoliche, sigarette, tabacchi e simili. Ciò presuppone che i corrispondenti costi della merce siano registrati su conti separati. In un **secondo tempo**, le cifre d'affari così determinate vengono dedotte dalla cifra d'affari complessiva (per prodotti commestibili e bevande, sigarette, tabacchi e simili). Della cifra d'affari rimanente il 20 % va imposto all'aliquota normale, l'80 % all'aliquota ridotta.

L'applicazione della semplificazione è facoltativa. Tuttavia, chi la sceglie deve applicarla per tutta la durata della manifestazione.¹¹

5.4.3 Ristorazione del personale

La ristorazione del personale (personale ausiliario e permanente come pure collaboratori a titolo volontario) costituisce una prestazione effettuata a titolo oneroso che va imposta all'aliquota normale, anche se questa prestazione della ristorazione è fornita a titolo "gratuito". L'IVA va calcolata sulla controprestazione effettivamente pagata, ma almeno sul valore del consumo proprio. L'aliquota ridotta è applicabile unicamente se non vi è a disposizione alcuna possibilità di consumo sul posto (☞ cifra 5.4.2).

A titolo semplificativo possono essere dichiarate e imposte all'aliquota normale le seguenti quote (importi lordi; IVA inclusa):¹²

- colazione fr. 3.00
- pranzo fr. 8.00¹³
- cena fr. 7.00¹⁴
- spuntino intermedio fr. 3.00

Se nel quadro della ristorazione del personale le prestazioni della ristorazione sono acquistate presso terzi, la base di calcolo dell'imposta sul consumo proprio è il prezzo d'acquisto della prestazione di ristorazione.

5.4.4 Ristorazione e alloggio di ospiti ufficiali

Le prestazioni di ristorazione, d'alloggio e di trasporto, eseguite a titolo gratuito a delegazioni ufficiali degli ambienti politici, economici, culturali, sportivi ecc., non soggiacciono all'IVA (non è dovuta un'imposta di fornitura né un'imposta di consumo proprio).

Tuttavia, in tali casi è deducibile unicamente il 50 % degli ammontari d'imposta precedente gravante i costi dei prodotti commestibili, delle bevande e dei pranzi

¹¹ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

¹² La semplificazione è applicabile quando per l'ottenimento di queste prestazioni non paga alcun importo a paga un importo inferiore ai valori indicati.

¹³ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

¹⁴ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

nei ristoranti (art. 38 cpv. 5 LIVA). L'imposta precedente sugli altri costi (alloggio, trasporto) può essere dedotta interamente.

☞ Riguardo alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 6.4.

5.4.5 Alloggio

L'alloggio (pernottamento con prima colazione) del **personale** che lavora nel quadro di una manifestazione è pure considerato una prestazione a titolo oneroso, anche se essa è effettuata a titolo "gratuito". L'imposta si calcola sulla controprestazione effettivamente pagata, ma almeno sul valore del consumo proprio.

A titolo semplificativo possono essere dichiarate e imposte all'aliquota speciale le seguenti quote (importi lordi; IVA inclusa):

- pernottamento fr. 8.50
- colazione (se compresa nel pernottamento) fr. 3.00

Se tali prestazioni sono acquistate presso terzi, il prezzo d'acquisto costituisce la base di calcolo dell'imposta sul consumo proprio.¹⁵

L'alloggio dei **partecipanti** o degli **ospiti** è – ad eccezione delle tasse di soggiorno fatturate separatamente – imponibile all'aliquota speciale con diritto alla deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 5.2.2).

5.5 Vendita di beni di ogni genere (ad eccezione di prodotti commestibili e bevande)

5.5.1 La vendita di beni nuovi o usati di ogni genere (p. es. articoli di festa, da rigattiere, abiti, articoli sportivi, ricordi, giocattoli, articoli per lavori manuali e gioielli) è imponibile all'aliquota normale.

☞ Riguardo all'imposizione dei margini vedi nm. 290 segg.

5.5.2 La vendita di giornali, riviste, libri e stampati (p. es. guide e programmi di manifestazioni, rapporti annuali, pubblicazioni edite in occasione di una festa o di un giubileo, liste di partenza, classifiche ecc.) è imponibile all'aliquota ridotta, se sono adempite le esigenze in termini di forma e contenuto (☞ opuscolo "Stampati").

5.5.3 La vendita di mezzi d'esercizio usati nell'ambito della manifestazione (p. es. tavoli, panche, sedie, computer, attrezzature, decorazioni ecc.) è imponibile all'aliquota normale.

¹⁵ Precisazione della prassi

5.6 Combinazione di prestazioni¹⁶

Di principio, ogni singola prestazione indipendente è imponibile all'aliquota corrispondente. Quando diverse singole prestazioni indipendenti sono riunite in un'entità a sé stante (combinazione o composizione di beni e prestazioni di servizi), esse vanno trattate fiscalmente come prestazioni a sé stanti. Di conseguenza, nella fattura, l'IVA (aliquota normale, aliquota ridotta, aliquota speciale) va esposta separatamente per ogni singola prestazione.

Tuttavia, l'AFC ammette, a titolo semplificativo, che la controprestazione totale sia trattata fiscalmente come la prestazione predominante. In questo caso è possibile fatturare la combinazione a un prezzo globale e imporla all'aliquota applicabile alla prestazione predominante.

È considerata prestazione indipendente predominante:

- quella il cui valore, in una combinazione che riunisce singole prestazioni imponibili all'aliquota normale e all'aliquota ridotta, rappresenta **almeno il 70%** della controprestazione totale;¹⁷
- quella il cui valore, in una combinazione che riunisce singole prestazioni comprendenti prestazioni d'alloggio (aliquota speciale) e operazioni escluse dall'IVA (con o senza opzione; ☞ cifra 3.2), rappresenta **almeno il 90 %** della controprestazione totale.

La ripartizione dei valori va documentata mediante registrazioni (p. es. calcolazioni interne).

Quando nessuna delle singole prestazioni indipendenti riunite in una combinazione prevale secondo quanto esposto precedentemente, le diverse singole prestazioni vanno fatturate e dichiarate separatamente.

☞ Riguardo ai biglietti d'ingresso alle manifestazioni culturali e sportive che comprendono altre prestazioni si rimanda alle cifre 5.1.1 e 5.1.2.

5.7 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

5.7.1

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici erogati sulla base di disposizioni (leggi, ordinanze, regolamenti, decisioni ecc.) a sostegno di manifestazioni culturali, sportive e altre festività non fanno parte della controprestazione presso l'entità organizzatrice, purché i poteri pubblici non effettuino una prestazione in contropartita.

Esempi

- contributo "Gioventù e Sport";
- copertura del disavanzo da parte dei poteri pubblici.

¹⁶ Precisazione della prassi

¹⁷ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Se un contribuente riceve tali sussidi o altri contributi dei poteri pubblici, la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente (☞ cifra 6.4).

A titolo semplificativo, l'entità organizzatrice può, invece di effettuare la necessaria riduzione della deduzione dell'imposta precedente, trattare i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici come cifre d'affari e imporli all'aliquota normale (☞ cifra 6.4.2).¹⁸

- 5.7.2 Le prestazioni come le forniture d'acqua e di energia, l'eliminazione di rifiuti, la locazione di edifici, effettuate dai poteri pubblici gratuitamente o a condizioni preferenziali all'organizzatore, sono considerate prestazioni eseguite a titolo oneroso. Se si tratta di prestazioni imponibili, i poteri pubblici devono imporre all'IVA la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente della stessa categoria d'acquirenti.

L'entità organizzatrice deve considerare la compensazione di una simile prestazione come ogni altro contributo dei poteri pubblici, indipendentemente se viene fatturata con o senza IVA o se non viene fatturata affatto. Ciò comporta quindi una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.¹⁹

L'entità organizzatrice che riceve una fattura che adempie le condizioni formali secondo la cifra 6.2 ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'importo pagato.

☞ Riguardo alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 6.4.

Per contro, le considerazioni suesposte non valgono per le prestazioni eseguite gratuitamente all'entità organizzatrice di manifestazioni culturali e sportive da parte dell'esercito, della protezione civile, della polizia e dei pompieri. Le prestazioni effettuate da tali istituzioni non hanno conseguenze fiscali.²⁰

5.8 **Lotteria, lotto, tombola e altri giochi d'azzardo**

Sono escluse dall'IVA le poste di denaro che l'organizzatore (titolare dell'autorizzazione ufficiale/concessione) di scommesse, lotto, lotterie e altri giochi d'azzardo incassa presso i giocatori, purché questi giochi siano soggetti a un'imposta speciale o ad altre tasse.

Quando l'organizzatore, pur essendo titolare di un'autorizzazione ufficiale, non organizza egli stesso la lotteria, il lotto, la tombola o altri giochi d'azzardo, ma dà mandato a un terzo indipendente, le poste di denaro dei giocatori sono comunque escluse dall'IVA. Il totale della somma proveniente dalle poste di denaro va

¹⁸ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

¹⁹ **Precisazione della prassi**

²⁰ **Precisazione della prassi**

contabilizzata nei ricavi. Le spese pagate dall'organizzatore e le spese fatturate o conteggiate dal terzo indipendente, compresa la commissione di quest'ultimo, vanno registrate quali costi. La contabilizzazione della sola differenza tra ricavi e costi non è autorizzata.

Queste poste di denaro dei giocatori comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 6.4).



I giochi d'azzardo che non soggiacciono a un'imposta speciale o ad altre tasse così come i giochi di destrezza che non sono gestiti da baracconisti (☞ cifra 5.1.1) sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.

Per le case da gioco con concessione federale la cifra d'affari secondo l'articolo 18 numero 23 LIVA corrisponde a quanto è sottoposto alla tassa sulle case da gioco o è dichiarato esentate da tassa (prodotto lordo dei giochi).²¹

☞ Ulteriori informazioni riguardo alle cifre d'affari realizzate con scommesse, loterie e altri giochi d'azzardo con poste in denaro, vedi i nm. 676 segg.

5.9 Locazione di superfici per stand

5.9.1 Locazione di superfici per stand all'aperto

La semplice locazione di superfici per stand all'aperto (p. es. per stand per la ristorazione) è esclusa dall'IVA, **indipendentemente dal prestatore**²². Per contro, se vengono eseguite allo stesso tempo prestazioni accessorie (p. es. allacciamenti per l'energia elettrica, il gas e l'acqua) o supplementari (messa a disposizione d'infrastrutture p. es. materiale per lo stand), il totale della controprestazione per la locazione è imponibile all'aliquota normale (☞ nm. 674).

5.9.2 Locazione di superfici per stand in impianti sportivi

Sono escluse dall'IVA sia la locazione di tutto un impianto sportivo sia la semplice locazione di singole superfici di un impianto sportivo, purché il locatario abbia il diritto d'uso esclusivo. È irrilevante che l'impianto sportivo sia utilizzato dal locatario per una manifestazione sportiva o per un'altra attività. Fanno inoltre parte dell'impianto sportivo le installazioni previste per gli sportivi e gli spettatori (p. es. spogliatoi, tribune), ma non le installazioni particolari. Sono pure escluse dall'IVA le spese accessorie legate all'impianto sportivo (allacciamenti per l'energia elettrica, il gas e l'acqua), indipendentemente se sono fatturate separatamente al locatario o se sono comprese nel prezzo di locazione.

²¹ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

²² Precisazione della prassi



Le prestazioni che non sono in relazione diretta con la locazione di impianti sportivi (p. es. installazioni particolari, messa a disposizione di materiali per lo stand, partecipazione alla pubblicità) vanno fatturate separatamente e imposte all'aliquota normale.

6. Deduzione dell'imposta precedente

6.1 Diritto alla deduzione dell'imposta precedente

6.1.1 Il contribuente può dedurre nei suoi rendiconti a titolo d'imposta precedente l'IVA che grava gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi che utilizza per effettuare operazioni imponibili, ossia:

- l'IVA che i contribuenti gli hanno fatturato nella misura in cui le fatture contengono le indicazioni richieste nell'articolo 37 LIVA (☞ cifra 6.2);
- l'IVA ch'egli ha versato all'AFD sull'importazione di beni, e
- l'IVA ch'egli ha dichiarato per l'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 7).

6.1.2 Il contribuente può inoltre dedurre a titolo d'imposta precedente il 2.4 % dell'importo (100 %) fatturatogli, se egli acquista presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame o centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta prodotti agricoli, forestali, orticoli, oppure bestiame o latte che utilizza per scopi che gli danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (☞ cifre 6.3 e 6.4). Le fatture per tali acquisti, benché prive del N.IVA e dell'aliquota d'imposta, devono comunque contenere le altre indicazioni menzionate alla cifra 6.2.1.

6.1.3 Le riduzioni di prezzo (sconti, ribassi, bonifici ecc.) ottenute sono considerate diminuzioni della controprestazione. Se il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute, l'imposta precedente fatta valere sulla base delle fatture dei creditori va rettificata (☞ cifra 9.4.2).

☞ Per ulteriori dettagli vedi nm. 854 e 855 nonché nm. 930-934.

6.2 Forma e contenuto delle fatture

6.2.1 Nell'ambito dell'IVA, la fattura emessa da un prestatore per le sue forniture di beni e prestazioni di servizi assume un'importanza particolare. Essa contiene in particolare l'imposta da lui dovuta sulla cifra d'affari che il destinatario contribuente può a determinate condizioni dedurre a titolo d'imposta precedente. Per permettere la deduzione dell'imposta precedente deve in ogni caso contenere le seguenti indicazioni (art. 37 LIVA):

- a) il nome e l'indirizzo del prestatore con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il N.IVA;

In relazione all'indirizzo abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali solo il luogo è determinante; la strada, il numero civico, il numero di avviamento postale, ecc. sono irrilevanti. Vengono anche riconosciuti gli indirizzi sul territorio svizzero di caselle postali, così come l'indirizzo di filiali, succursali, indipendentemente dal fatto che gli indirizzi siano iscritti o no nel registro di commercio rispettivamente nel registro dei contribuenti IVA.²³

- b) il nome e l'indirizzo del destinatario della prestazione con i quali è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali secondo il CO e l'ORC;²⁴

Per le ricevute di cassa e gli scontrini delle casse registratrici, queste indicazioni sono richieste solo per importi superiori a 400 franchi (IVA inclusa).²⁵

- c) la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- d) il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;
- f) l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Questo importo deve essere espressamente designato come IVA e munito dell'aliquota d'imposta. Se il prezzo fatturato comprende l'IVA, è sufficiente la designazione "IVA inclusa" con l'indicazione della corrispondente aliquota IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

6.2.2 Se la fattura (o un altro documento ad essa parificato) di un prestatore non adempie i requisiti formali o non è materialmente esatta (☞ cifra 6.2.1), la deduzione dell'imposta precedente non è ammessa. Si raccomanda di ritornare tale fattura al prestatore per la rettifica **prima del pagamento**. Una fattura non può più essere corretta a pagamento avvenuto.

L'AFC ammette tuttavia che una fattura incompleta sia corretta a posteriori mediante il modulo n. 1550 (☞ scaricabile dal sito internet dell'AFC), ma unicamente per le seguenti lacune:

- nella fattura manca il N.IVA del prestatore;
- la fattura non è completa di data o periodo, genere, oggetto ed entità della fornitura o prestazione di servizi;
- nella fattura manca l'aliquota d'imposta.

²³ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

²⁴ Le affermazioni fatte alla lettera a in relazione all'indirizzo si applicano per analogia (modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005)

²⁵ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005



La correzione non è invece possibile quando nella fattura rilasciata o nel giustificativo ad essa parificato non è riconoscibile l'identità del prestatore e/o del destinatario (☞ cifra 6.2.1 lett. b concernente gli scontrini delle casse registratrici o dei distributori automatici).

6.3 **Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente**

Sono esclusi dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente:

- a. il 50 % degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande di carattere aziendale (p. es. ristorazione di ospiti ufficiali; ☞ cifra 5.4.4).

Questa esclusione non concerne comunque gli acquisti di prodotti commestibili e bevande destinati a essere forniti o utilizzati per realizzare prestazioni di ristorazione a titolo oneroso (☞ cifra 5.4). Tali acquisti danno diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente, fatta salva un'eventuale riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo la cifra 6.4.

- b. gli ammontari d'imposta gravante le spese non giustificate dall'uso aziendale.

6.4 **Riduzione della deduzione dell'imposta precedente**

6.4.1 Se l'entità organizzatrice realizza sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA (☞ le tabelle sinottiche 5a e 5b alla cifra 5), la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente in seguito alla doppia utilizzazione di beni e di prestazioni di servizi.

Questa riduzione proporzionale può essere calcolata, tra l'altro, secondo la proporzione esistente fra la cifra d'affari esclusa dall'imposta e la cifra d'affari complessiva realizzata durante la manifestazione (☞ esempio che figura nell'allegato II; variante forfettaria 2).

☞ Per ulteriori dettagli e altri metodi di calcolo vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

Indipendentemente dal metodo utilizzato, l'ottenimento di sussidi (☞ cifra 5.7) o doni (☞ cifra 5.3.2) comporta ugualmente una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

La base di calcolo per determinare la chiave di riparto per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente è costituita in ogni caso dalle cifre d'affari realizzate in relazione con tutta la manifestazione (comprese le cifre d'affari realizzate prima e dopo lo svolgimento della manifestazione), anche se l'assoggettamento originato da questa manifestazione dura più di un anno (☞ cifra 9.4.4).

6.4.2 A titolo semplificativo, le entità organizzatrici contribuenti che utilizzano beni e prestazioni di servizi **in modo misto** (sia per scopi imponibili sia per scopi esclusi dall'IVA) possono, invece di ridurre la deduzione dell'imposta precedente, **imporre anche le cifre d'affari che secondo l'articolo 18 LIVA sono escluse dall'IVA** (☞ **cifra 3.2**). Queste ultime vanno imposte all'aliquota **normale** (anche se, in caso d'opzione, sarebbero imponibili all'aliquota ridotta) in quanto non viene applicata l'opzione. Per il calcolo dell'IVA, queste cifre d'affari vanno considerate come IVA **inclusa** (aliquota normale).

La **menzione esplicita dell'IVA** nella fattura **non è ammessa**. Se nella fattura è menzionata l'IVA, il metodo semplificato non è ammesso. In tal caso, il prestatore è tenuto a pagare l'IVA ma **non ha diritto a dedurre l'imposta precedente** gravante i costi relativi a queste operazioni (☞ riduzione della deduzione dell'imposta precedente ai sensi della suddetta cifra 6.4.1).

Questa semplificazione può essere applicata nel caso di sussidi e altri contributi dei poteri pubblici, così come nel caso di doni.

L'applicazione di questa semplificazione non richiede un'autorizzazione dell'AFC, ma dev'essere mantenuta per tutta la durata della manifestazione.²⁶

7. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

7.1 Assoggettamento

È assoggettato all'IVA chi ottiene prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA da imprese con sede all'estero non contribuenti, per oltre 10 000 franchi per anno civile. Se l'acquirente non è già contribuente in virtù dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA (☞ **cifra 2.1**), l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni.

Il contribuente deve dichiarare ogni ottenimento di prestazioni di servizi a prescindere dall'importo; se il valore di questi ottenimenti non supera 10 000 franchi per anno civile, egli può dedurre interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta dichiarata (☞ **cifra 6**), indipendentemente dal fatto che le prestazioni di servizi in questione siano destinate a scopi imponibili o ad altri scopi, p. es. esclusi dall'IVA. Qualora il totale delle prestazioni di servizi ottenute durante un anno civile superi 10 000 franchi, la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente, se vengono conseguite operazioni escluse dall'IVA o se vengono finanziate con sussidi o altri contributi dei poteri pubblici e/o con doni (☞ **cifra 5.3.2, 5.7 e allegato II**).

Ciò vale in particolare per le prestazioni di servizi il cui luogo è regolato dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA).

²⁶ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Esempi

- *le prestazioni di servizi nel settore pubblicitario, gli annunci, le cessioni di diritti immateriali* (☞ *cifra 7.2*);
- *la messa a disposizione di personale, i prestiti di sportivi;*
- *i diritti d'organizzazione di manifestazioni sportive* (☞ *cifra 7.3*).

Un'entità organizzatrice non assoggettata ai sensi della cifra 2.1 è tenuta ad annunciarsi spontaneamente all'AFC al termine della manifestazione, al più tardi però entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha ottenuto tali prestazioni di servizi per più di 10 000 franchi.

7.2 Prestazioni di servizi pubblicitarie e cessione di diritti

Le prestazioni di servizi pubblicitarie e le cessioni di diritti sono considerate eseguite nel luogo nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. Tali prestazioni, il cui luogo è regolato dall'articolo 14 capoverso 3 LIVA, ottenute da imprese con sede all'estero, vanno dichiarate dall'entità organizzatrice nel rendiconto IVA (☞ *cifra 7.1*).

Esempio

Un'entità organizzatrice con sede in territorio svizzero organizza un concerto pubblico a Bellinzona. Per questo concerto pubblica annunci pubblicitari nei giornali di un editore con sede in Italia. Nel contempo fa diffondere da un'emittente radiofonica con sede in Austria annunci pubblicitari per il concerto.

La controprestazione pagata per gli annunci sulla stampa e quelli diffusi alla radio valgono, per l'entità organizzatrice, ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ *cifra 7.1*).

7.3 Diritti d'organizzazione versati alle associazioni (federazioni) sportive²⁷

I diritti d'organizzazione (tasse, tributi) versati alle associazioni (federazioni) sportive per l'organizzazione di manifestazioni sono regolati dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA) e sono imponibili all'aliquota normale. Le entità organizzatrici di manifestazioni sportive con sede in territorio svizzero devono quindi imporre questi diritti, se versati ad associazioni (federazioni) sportive con sede all'estero, a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

8. Aliquote forfettarie

8.1 In generale

Le entità organizzatrici che, oltre a prestazioni imponibili, effettuano anche operazioni escluse dall'IVA o ricevono sussidi o altre controprestazioni che non soggiacciono all'imposta, possono riscontrare difficoltà nel calcolare l'ammontare dell'imposta precedente deducibile.

Per questo motivo l'AFC consente, oltre ai servizi delle collettività pubbliche, anche alle entità organizzatrici di manifestazioni di determinare trimestralmente l'imposta dovuta con l'ausilio delle aliquote forfettarie. Ciò, contrariamente al metodo delle aliquote saldo (☞ opuscolo "Aliquote saldo"), indipendentemente dal volume di cifra d'affari e dal numero di aliquote forfettarie necessarie.

Le aliquote forfettarie costituiscono un mezzo ausiliario per il calcolo dell'IVA dovuta. Esse non vanno menzionate nelle fatture. L'applicazione delle aliquote forfettarie evita la determinazione dell'imposta precedente sui costi e la conseguente separazione nei libri contabili. Inoltre, evita i complessi calcoli della riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di realizzazione di cifre d'affari escluse dall'imposta come pure in caso di ricezione di sussidi, doni o altri contributi simili.

Il contribuente che applica il metodo delle aliquote forfettarie non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ragion per cui deve dichiarare e imporre all'aliquota normale gli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 7) solo se gli stessi superano, in un anno civile, 10 000 franchi. Non è rilevante se questi ottenimenti vanno attribuiti a operazioni imponibili oppure escluse dall'IVA.

Le aliquote forfettarie sono state stabilite in modo tale che siano applicabili come moltiplicatori. Per calcolare l'imposta netta dovuta occorre dichiarare nel rendiconto IVA la cifra d'affari lorda (IVA inclusa), che va semplicemente moltiplicata per la rispettiva aliquota forfettaria.



I contribuenti che optano per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta non sono autorizzati ad applicare il metodo delle aliquote forfettarie.

☞ Per ulteriori informazioni (p. es. condizioni per l'adesione a questo metodo, inizio e fine dell'adesione, allestimento dei rendiconti) vedi l'opuscolo "Collettività pubbliche".

8.2 Applicazione del metodo delle aliquote forfettarie

Il metodo delle aliquote forfettarie può essere applicato da:

- entità organizzatrici costituite unicamente per una manifestazione culturale o sportiva che non si ripete periodicamente (la personalità giuridica non è rilevante);
- associazioni ai sensi dell'articolo 60 segg. del CC
- gestori di centri culturali e di installazioni sportive sussidiati da collettività pubbliche.

L'entità organizzatrice di una manifestazione che non si ripete periodicamente già contribuente IVA per altre attività deve applicare alle cifre d'affari realizzate nel quadro della manifestazione lo stesso metodo di conteggio dell'imposta che applica alle altre cifre d'affari (metodo effettivo, metodo dell'aliquota saldo, metodo delle aliquote forfettarie). Al contribuente che calcola l'imposta dovuta sulle altre cifre d'affari tramite un'aliquota saldo può essere accordata al massimo una seconda aliquota saldo per la manifestazione. Se applica il metodo dell'aliquota forfettaria, può invece essergli accordato un numero illimitato di aliquote forfettarie.

8.3 Aliquote forfettarie per attività

Le aliquote forfettarie corrispondono di principio a quelle utilizzate in caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo. I contribuenti le cui attività non sono menzionate nell'opuscolo "Aliquote saldo" e che desiderano applicare il metodo delle aliquote forfettarie prendono contatto con l'AFC. Le aliquote forfettarie applicate più frequentemente nell'ambito dell'organizzazione di manifestazioni sono le seguenti:

– bazar (mero commercio)	2,3 %
– bazar (vendita di beni di propria fabbricazione)	5,2 %
– prestazioni della ristorazione	5,2 %
– vendita di prodotti commestibili e di bevande (escluse le bevande alcoliche) senza possibilità di consumo sul posto	0,6 %
– vendita di bevande alcoliche senza possibilità di consumo sul posto	1,2 % ²⁸
– alloggio (pernottamento con prima colazione)	2,3 %

²⁸ Modifica delle aliquote saldo valevole dal 1° luglio 2004

– pubblicità, sponsorizzazione	6,0 %
– locazione di superfici per stand con relativo materiale	3,5 % ²⁹

9. Contabilità

9.1 Tenuta dei libri contabili

Ogni contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, per il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili. Ciò è il caso quando tutte le operazioni commerciali sono registrate in modo regolare, in ordine cronologico e senza lacune, quando tutte le registrazioni si fondano su documenti giustificativi corrispondenti e quando un facile controllo può essere garantito. L'imposta dovuta sulla cifra d'affari e l'imposta precedente deducibile (salvo in caso di applicazione delle aliquote saldo o forfettarie) devono essere contabilizzate in conti distinti. Le registrazioni contabili vanno effettuate al lordo, ossia non è ammessa la compensazione fra attivi e passivi o fra ricavi e costi.

9.2 Operazioni di compensazione

9.2.1 Quando forniture o prestazioni di servizi vengono compensate con altre forniture o prestazioni di servizi, entrambi i contraenti devono contabilizzare l'intero valore della propria fornitura o prestazione di servizi e l'intero valore della prestazione in contropartita e imporre all'aliquota corrispondente la totalità della prestazione eseguita all'altra parte. La semplice contabilizzazione della differenza di valore tra le prestazioni eseguite reciprocamente non è autorizzata anche se la parte contraente è un non contribuente o un privato. Ciò vale anche se non esiste alcuna registrazione dettagliata delle prestazioni eseguite in compensazione, cioè se è fatturata unicamente la somma da pagare o se non viene emessa alcuna fattura. In mancanza di giustificativi conformi alle prescrizioni formali indicate alla cifra 6.2, le parti non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Nelle operazioni di compensazione si raccomanda a ciascuna delle parti contraenti di emettere una fattura o un giustificativo contabile per le prestazioni eseguite.

9.2.2 La deduzione dell'imposta precedente secondo la cifra 6 entra in considerazione unicamente nel caso in cui ogni prestazione è fatturata separatamente (☞ esempio indicato nell'allegato I) e a condizione che l'ammontare dell'imposta dovuta sulla prestazione imponibile sia evidenziata.

9.3 Conservazione dei libri contabili e dei giustificativi

I libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti devono essere debitamente conservati, in territorio svizzero, durante 10 anni.

²⁹ Modifica delle aliquote saldo valevole dal 1° luglio 2004

Tali documenti devono essere conservati presso le persone responsabili, all'indirizzo figurante sul questionario per l'assoggettamento. Se ciò non è il caso, l'indirizzo del luogo in cui sono conservati i documenti va comunicato per scritto all'AFC.

9.4 Rendiconti d'imposta

- 9.4.1 Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente, nella forma prescritta e tramite il modulo di rendiconto trasmessogli in precedenza, l'imposta sulla sua cifra d'affari e l'imposta precedente deducibile. L'imposta dovuta per tale periodo deve essere versata all'AFC entro lo stesso termine. Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a contare da tale momento. In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio (art. 46 e 47 LIVA).
- 9.4.2 Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute, vale a dire al momento dell'emissione delle fatture o al momento dell'incasso della controprestazione se non è stata emessa alcuna fattura. Nel caso delle manifestazioni può tuttavia essere opportuno registrare le operazioni commerciali sulla base dei movimenti finanziari e richiedere quindi all'AFC l'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute (vale a dire al momento dell'incasso della controprestazione). Il relativo modulo è allegato al questionario per l'assoggettamento concernente l'entità organizzatrice di manifestazioni. Applicando questo sistema di rendiconto si evitano le rettifiche (sia della cifra d'affari sia dell'imposta precedente) alle quali bisogna procedere in caso di sconti, ribassi e rimborsi (☞ cifra 6.1.3).
- 9.4.3 Alla fine della manifestazione, rispettivamente alla fine dell'assoggettamento, il contribuente deve riconciliare le cifre d'affari dichiarate e l'imposta precedente fatta valere (tenendo conto della riduzione della deduzione dell'imposta precedente) con le cifre che risultano dalla contabilità. Eventuali differenze vanno prese in considerazione nel rendiconto del trimestre seguente (rispettivamente nel rendiconto finale alla fine dell'assoggettamento).
- 9.4.4 La riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a cifre d'affari escluse dall'imposta e per la cui imposizione non si è optato (p. es. biglietti d'ingresso), a sussidi ed altri contributi dei poteri pubblici così come a doni e lasciti va effettuata già nel primo rendiconto IVA e calcolata sulla base di una chiave di riparto provvisoria da determinare (p. es. in funzione del budget). Sulla base della chiave di riparto esatta calcolata alla fine della manifestazione si procederà, nel rendiconto finale, alla correzione corrispondente per i periodi fiscali precedenti.

10. Responsabilità civile e penale

Tutti i membri di una società semplice sono solidalmente responsabili nei confronti dell'AFC per l'IVA dichiarata dalla stessa e per l'IVA addebitata a posteriori.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente promemoria o la loro applicazione abusiva costituisce un'infrazione ai sensi degli articoli 85 segg. LIVA (sottrazione e messa in pericolo dell'imposta).

Le violazioni dell'obbligo di annunciarsi come contribuente e dell'obbligo di tenere una contabilità o di conservare i documenti contabili sono punite con la multa fino a 30 000 franchi.

Allegato I: Esempio di operazione di compensazione (☞ cifra 9.2)

L'esempio seguente presenta il modo di determinare e contabilizzare le singole prestazioni imponibili in caso di operazioni di compensazione concluse sulla base di un contratto di sponsorizzazione tra la società **Bibite SA a Mugena (commercio di bibite)** e il **comitato organizzatore del campionato mondiale di sport (CO-CMS)**. La procedura è la seguente:

1. Determinazione di ogni prestazione da effettuare a norma di contratto

	<u>Valore prestazione</u> IVA inclusa	
a. <u>Prestazioni della Bibite SA:</u>		
- consegna ad ogni arbitro di una maglietta con la scritta pubblicitaria della Bibite SA	fr.	8'000 ①
- costruzione di un bancone per la distribuzione di bevande sull'area sportiva e di un bar per i VIP	fr.	10'000 ①
- consegne gratuite di bevande agli sportivi	fr.	5'000 ①
- fornitura di 70 ombrelloni con basamento; gli ombrelloni diventano di proprietà del CO-CMS	fr.	12'000 ①
- messa a disposizione di 10 fotocopiatrici con ciascuna 100'000 fogli di carta	fr.	15'000 ②
- pagamento di un importo unico di	fr.	50'000 ③
		<u>fr. 100'000</u>
b. <u>Prestazioni del CO-CMS:</u>		
- 3 pagine di annunci nella guida della manifestazione	fr.	3'000 ④
- 15 metri lineari per manifesti/banderuole pubblicitarie sull'area sportiva	fr.	14'000 ④
- patronato per una competizione sportiva	fr.	20'000 ④
- diritto di installare uno stand nella tenda dei VIP	fr.	10'000 ④
- scritta pubblicitaria sul pettorale degli sportivi	fr.	10'000 ④
- 100 biglietti d'entrata per le finali delle competizioni	fr.	8'000 ⑤
- impegno a vendere unicamente le bevande della Bibite SA durante lo svolgimento della manifestazione	fr.	10'000 ④
- cessione alla Bibite SA del diritto di utilizzare il logo del CMS nella sua pubblicità e del diritto di fregiarsi del titolo di sponsor principale	fr.	25'000 ④
		<u>fr. 100'000</u>

P.S.: Se non sono indicati chiaramente nel contratto, i valori effettivi di ogni prestazione devono essere stimati sulla base dei **prezzi di mercato**.

Le prestazioni vanno fatturate singolarmente. La deduzione dell'imposta precedente può essere fatta valere unicamente se il relativo documento adempie le esigenze formali.

2. Contabilizzazione delle prestazioni presso il CO-CMS

I valori delle prestazioni eseguite dal CO-CMS alla Bibite SA vanno contabilizzati come ricavi (④ e ⑤), i valori delle prestazioni eseguite dalla Bibite SA al CO-CMS come costi (① e ②), rispettivamente come pagamenti ricevuti (③):

	Dare	Avere	
Pubblicità, manifesti, annunci (imponibili)		92'000	④
Biglietti d'ingresso alle finali delle competizioni (esclusi)		8'000	⑤
Costi per le competizioni	35'000		①
Costi per l'ufficio (fotocopiatrici)	15'000		②
Banca/posta (pagamenti della Bibite SA)	50'000		③
	100'000	100'000	

Allegato II: Esempio di calcolo dell'imposta sulla cifra d'affari con riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo la cifra 6.4

	CA (IVA inclusa)	Aliquota IVA	Imposta
1. Cifre d'affari imponibili			
a. <u>Importi incassati (comp. pos. ③ dell'allegato I):</u>			
- ricavi pubblicitari e di sponsorizzazione	207'000	7,6 %	14'620.80
- ricavi per annunci	22'000	7,6 %	1'553.90
- diritti di ritrasmissione radio/TV	30'000	7,6 %	2'118.95
- locazione degli stand	8'000	7,6 %	565.05
- prestazioni della ristorazione (buvette)	378'000	7,6 %	26'698.90
- vendita di articoli di festa, ricordi	26'000	7,6 %	1'836.45
- vendita di apparecchi usati al termine della competizione	17'000	7,6 %	1'200.75
b. <u>Cifre d'affari compensate con prestazioni:</u>			
- prestazioni pubblicitarie eseguite in compensazione delle prestazioni della Bibite SA (posizioni ④ - ③ dell'allegato I)	42'000	7,6 %	2'966.55
c. <u>Altre prestazioni imponibili eseguite:</u>			
- ristorazione del personale durante la manifestazione (☞ cifra 5.4.3)	20'000	7,6 %	1'412.65
Cifra d'affari imponibile lorda (IVA inclusa)	750'000		
- Imposta dovuta sulla cifra d'affari	- 52'974	↔	52'974.00
Cifra d'affari imponibile netta (senza IVA)	697'026	(56,67 %)	
2. Cifre d'affari non imponibili (senza opzione):			
- tasse d'iscrizione degli sportivi	245'000		
- doni	35'000		
- sussidi del Cantone o della Confederazione	95'000		
- ingressi a pagamento alla manifestazioni sportive	65'000		
- ingressi a pagamento alle manifestazioni culturali	27'000		
- introiti della lotteria/tombola	52'000		
- introiti da altri giochi d'azzardo	6'000		
- compensazione: biglietti d'entrata (⑤ allegato I)	8'000		
Cifra d'affari non legittimante la deduzione dell'imposta precedente	533'000	(43,33 %)	
Cifra d'affari totale della manifestazione (posizioni 1+2)	1'230'026	(100 %)	
	Costi netti		
3. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero			
Costi per annunci pubblicitari in giornali editi all'estero (☞ cifra 7)	50'000	7,6 %	3'800.00
4. Totale dell'imposta dovuta sulla cifra d'affari			56'774.00

5. Costi	Costi lordi	Aliquota IVA	Imposta
a. Fatture pagate gravate d'IVA:			
- competizioni:			
- costruzioni di aree per le competizioni	66'000	7,6 %	4'661.70
- acquisto di premi	24'000	7,6 %	1'695.15
- acquisto di apparecchi sportivi	29'000	7,6 %	2'048.35
- buvette:			
- affitto del capannone, spese generali	26'000	7,6 %	1'836.45
- acquisto di bevande alcoliche	25'000	7,6 %	1'765.80
- acquisto di prodotti commestibili e bevande	104'000	2,4 %	2'437.50
- costi del CO:			
- bevande, ristorazione (imposta precedente 50%)	12'000	7,6 %	423.80
- amministrazione (imposta precedente 100%)	25'000	7,6 %	1'765.80
- pernottamenti (imposta precedente 100%)	14'000	3,6 %	486.50
- elettricità, telefono, acque luride	12'000	7,6 %	847.60
- acqua potabile	5'000	2,4 %	117.20
- acquisto di insegne e articoli di festa, ricordi ecc.	15'000	7,6 %	1'059.50
- costi relativi ai giochi d'azzardo, lotteria, tombola ecc. (p. es. premi, pubblicità)	25'000	7,6 %	1'765.80
- altri costi gravati d'IVA	30'000	7,6 %	2'118.95
b. Prestazioni imponibili ottenute in compensazione gravate d'IVA: (☞ cifre 7.2, 6.2 e allegato I):			
- compensazione con la Bibite SA (posizioni ① + ② dell'allegato I)	50'000	7,6 %	3'531.60
c. Costi per annunci in giornali editi all'estero (☞ posizione 3: ottenimenti di prestazioni di servizi, al netto senza IVA):			
	50'000	7,6 %	3'800.00
d. Costi senza IVA:			
- compensi (cachet) degli artisti	20'000		
- compenso dell'orchestra	36'000		
- indennità al personale fisso	85'000		
- premi d'assicurazione	28'000		
- indennità di presenza alle sedute	37'000		
- rimborso forfettario delle spese	26'000		
- costi per il personale del ristorante	135'000		
- prestazioni di associazioni non contribuenti IVA	49'000		
- costi per i giochi d'azzardo, lotteria ecc.	6'000		
- altre fatture di non contribuenti IVA	230'000		
- imposte su biglietti, tasse, tributi	17'000		
	<u>1'181'000</u>		
Totale dell'imposta precedente deducibile			30'361.70
<i>Riduzione della deduzione dell'imposta precedente (chiave di riparto secondo la posizione 2)</i>	43,33 %		-
			<u>13'155.70</u>
6. Imposta precedente deducibile			17'206.00
7. Calcolo dell'imposta dovuta			
Imposta dovuta sulla cifra d'affari (posizione 4)			56'774.00
./. imposta precedente deducibile (posizione 6)			<u>-17'206.00</u>
Imposta netta dovuta			39'568.00